

**COMUNE DI AMANTEA**  
Provincia di Cosenza  
Corso Umberto I° - 87032 Amantea (CS)

**SETTORE MANUTENZIONE**

**SERVIZIO PULIZIA URBANA DELLE STRADE, DELLE AREE E DEI LOCALI  
PUBBLICI O COMUNQUE DI USO PUBBLICO PER MESI 8 (OTTO).**

**CIG 790534945E – CUP I95D19000010004**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZA**

Allegato al Capitolato speciale d'appalto

## INDICE

Art. 1 – PREMESSA

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Art. 4 - FINALITÀ

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 6 - ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Art. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

## **ART. 1 - PREMESSA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività conseguente all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

L'articolo di cui sopra al comma 3 prevede: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”*.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **2.1 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 106/2009)**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
    - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
  4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
  5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  6. Nella predisposizione delle gare di appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
  7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **2.2 – D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto

previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1.8.2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
  - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

### **2.3 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30.6.2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le predette procedure standardizzate, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
  - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

## **2.4 – Determinazione n. 3 del 5.3.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

### **Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il datore di lavoro committente e l’azienda appaltatrice.

#### **3.1 Datore di lavoro Committente:**

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:	Comune di Amantea
Sede Legale:	C.so Umberto I
Attività svolta:	Pubblica Amministrazione (Ente locale)
Legale Rappresentante:	Dott. Mario PIZZINO – Sindaco p.t.
Codice Fiscale:	86000330786

Telefono:	0982429222
Fax:	098241013
E-mail:	<a href="mailto:urbanistica@comune.amantea.cs.it">urbanistica@comune.amantea.cs.it</a>
P.E.C.:	<a href="mailto:urbanistica@pec.comune.amantea.cs.it">urbanistica@pec.comune.amantea.cs.it</a>

### 3.2 Azienda appaltatrice:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:
Sede Legale:
Attività svolta:
Legale Rappresentante:
Part. IVA e codice Fisc.:
Telefono: Fax:
E-mail:
P.E.C.

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:
Direttore Tecnico:
Responsabile SPP:
RLS Impresa:
Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:


### **Art. 4 – FINALITÀ**

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D. Lgs. n. 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

### **Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore del servizio di pulizia delle vie, piazze ed aree mercatali nonché aree e locali pubblici o comunque di uso pubblico presenti sul territorio comunale, in particolare:

- svuotamento dei sacchi per cestini gettacarte e relativa sostituzione;
- svuotamento dei sacchi per cestini delle deiezioni canine e relativa sostituzione;
- spazzamento manuale sulle aree pubbliche indicate;
- conferimento dei relativi rifiuti presso i siti indicati;
- pulizia e custodia dell'isola ecologica comunale;
- pulizia locali comunali;
- eventuali ulteriori servizi non programmati;
- eventuali servizi di spazzamento straordinari.

#### **Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

#### **Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Le principali interferenze possono essere così riassunte:

- contatti fra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale;
- contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri appaltatori presso i siti di conferimento.

Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

#### **Art. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le attività che comportano dei rischi possono essere così riassunte:

- movimento dei mezzi sulle strade pubbliche;
- attività di spazzamento manuale;
- movimentazione dei carichi.

Inoltre le eventuali interferenze generate dalla presenza contemporanea del personale adibita alla raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO**

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:

- incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;



- scivolamento, caduta o inciampo;
- contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose;
- incendio / esplosione;
- movimentazione di carichi.

Inoltre rischi per “contatti rischiosi” nell’attività dello svuotamento dei cestini.

Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell’impresa appaltatrice, misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità viabilistiche, lavori stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

#### **Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA**

In base a quanto detto nei punti precedenti, considerato che i servizi vengono svolti all’esterno della Stazione Appaltante, si valutano i costi della sicurezza già compresi nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell’azienda.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Il Responsabile del Procedimento  
*f.to geom. Silvio CLEMENTE*